

scopo, perchè si è avuto principalmente in mira con quest'articolo di far sentire il beneficio ai pastori col dichiararli esenti da queste contribuzioni; e mantenendosi l'imposta provinciale a loro carico, potrebbero pensare che non fosse che una cosa illusoria quella di esonerarli semplicemente dalla contribuzione regia, essendochè la contribuzione provinciale, se non supera, raggiunge talora in importanza la contribuzione prediale regia.

Per conseguenza io vorrei che fossero compresi semplicemente per l'imposta comunale, ma fossero esenti dall'imposta regia e provinciale.

SAPPA, relatore. Io credo che con una spiegazione avrò anche questa volta la soddisfazione d'essere d'accordo col regio commissario. Quando dico di sopprimere anche la parola *provinciale*, appunto non accenno a quell'imposta che si percepisce in modo addizionale, perchè quell'imposta non potrebbe mai colpire il bestiame che è prediale; dunque quest'imposta non potrà mai essere contemplata in questo articolo. Le provincie, a termini della legge del 1848, essendo corpi morali che hanno l'amministrazione dei propri beni, e che hanno, a termini della legge, la facoltà di imporsi, potrebbero aver interesse anche d'imporre il bestiame; non dico che questo accadrà: probabilmente non accadrà, perchè generalmente le imposte delle provincie sono solamente addizionali all'imposta regia: ma siccome la legge che si tratta di attuare in Sardegna lascia la facoltà alle provincie ed ai comuni di poter stabilire imposte, io non vorrei con questa legge pregiudicare quello che colla legge del 1848 si stabilisce.

FAGNANI. In tal caso io vorrei fare un'altra proposta che, cioè, fosse interamente soppresso l'articolo di cui si tratta.

PRESIDENTE. Domando se la proposta di soppressione fatta dal deputato Fagnani sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo una proposta sospensiva, deve avere la precedenza.

SINEO. Domando la parola.

Prima che la Camera passi alla votazione di questa proposta può convenire di avere una spiegazione dalla Commissione.

Coll'articolo primo che è stato votato dalla Camera (secondo il senso che produceva nel mio spirito) si abolivano tutti i diritti che attualmente si percepiscono; veramente vi sono molti diritti che non sono espressamente nominati, ma sono compresi nei termini generali, come sono quelli delle prestazioni feudali.

Io credo dunque che tutte le contribuzioni attuali sieno soppresse. Ciò posto, io non vedo quale sia l'utilità dell'articolo che ora cade in discussione.

Quando il Governo crederà che sia da introdursi qualche nuova imposta in Sardegna, la proporrà, e naturalmente sarà oggetto di seria discussione nel Parlamento.

Non vedo il perchè si voglia ora anticipare su questa discussione. Non solo è necessario di salvare la libertà ai comuni ed alle provincie di proporre nuove imposte, ma bisogna anche salvare questa facoltà al Governo.

Quest'articolo è dunque perfettamente inutile.

SAPPA, relatore. Le ragioni che venne esprimendo l'onorevole deputato Sineo sono appunto quelle che, forse non così ampiamente, andava io adducendo quando diceva che quest'articolo non era necessario, perchè attualmente essendo stata surrogata l'imposta prediale, ed in questa non essendo compreso il bestiame, a termini dell'articolo 5 ne veniva per

conseguenza che il bestiame non sarebbe colpito dall'imposta. Quindi io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Sineo. L'oggetto solo per cui la Commissione ha creduto d'inserire quest'articolo fu quello di dare maggior appagamento, ed è appunto di quest'espressione che mi sono servito, cioè, che la disposizione di cui si tratta, piuttosto che di legge, era di appagamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 16.

(La Camera approva.)

« Art. 17. Il debito pubblico della Sardegna s'intenderà fin d'ora accomunato a quello delle provincie continentali dello Stato, e sarà retto colle stesse leggi e norme. »

DEMARCHE. Se nessuno domanda la soppressione di questo articolo, la domando io.

A me pare che una disposizione di questo genere non possa entrare in questa legge. Una così grave deliberazione richiederebbe inoltre un più maturo esame, nè ci si potrebbe passar sopra così leggermente con un articolo di disposizioni generali.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

DE CANDIA, commissario regio. Signori, per quanto parer possa quest'articolo estraneo ad una legge sui tributi, che anzi superfluo sarebbe forse in principio dichiarare il debito pubblico della Sardegna accomunato a quello delle provincie continentali, dacchè la fusione d'interesse dovette altresì confondere gli averi ed i pesi rispettivi, pure, siccome il debito pubblico di quel regno (ora costituente undici provincie della sarda monarchia) ebbe tale un'origine e tali guarentigie che, non dovendo tener più conto, massime di queste ultime, era pur d'uopo sostituirvi la solidarietà del credito di tutto lo Stato.

Al debito pubblico creato con regio editto 25 agosto 1825 nella somma di lire 2,504,000 vennero assegnati per servire la rendita e per fondo d'estinzione i proventi decimali del così detto monte di riscatto. Questo debito ridotto al 1° gennaio corrente anno pelle ventitrè seguite estrazioni a lire 25,485 17 di rendita, verrebbe totalmente estinto nel 1854; cosicchè, all'epoca dell'attuazione di questa legge (1852) non rimarrebbero più che poche migliaia di lire di rendita da estinguersi.

Il debito feudale redimibile creato con regi editti 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843 nella complessiva somma di lire 544,860 99 di rendita, rappresentante un capitale di lire 10,897,219 80, trovandosi ora ridotto pelle dieci seguite estrazioni di cedole ammortizzate a lire 9,704,469, ossia a lire 485,223 45 di rendita.

Questo debito ebbe origine nel compenso dato ai feudatari allorchè, seguito il riscatto feudale, ripigliava la Corona il dominio diretto, lo Stato i veri proventi, i redditi e le proprietà territoriali, ma le dogane, le prestazioni surrogate ed i beni demaniali ascendenti a non meno di 480,000 ettari, fra i quali 240,000 di superficie forestale furono attribuite a guarentigia di questo debito.

Con regio editto 15 febbraio 1841, in dipendenza del sovraccennato debito, e dietro alcune considerazioni pei vincoli di successione, venne istituito un *debito perpetuo* che però non toglie al Governo la facoltà di estinguerlo, e dal 1841 a questa parte trovandosi soltanto iscritto in esso la tenue somma di lire 14,519 85 di rendita. Finalmente col regio editto 11 gennaio 1844 si creava un debito di 4 milioni, il quale, in dipendenza di sei seguite estrazioni è ora ridotto a lire 5,513,000.

Quindi il debito complessivo recato dall'isola è costituito